ADESIONE ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, CON ALLEGATI

# Art. 21 (Accordo)

## Registrazione

Il Segretario generale registra il presente Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Ginevra, il quindici del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantaquattro, in inglese, in francese, in spagnolo e in russo, tutti i testi facenti ugualmente fede; sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme).

Versione in vigore dal 3 febbraio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati |
| Estremi | Legge 29 novembre 1980, n. 964 |
| Partizione | Accordo |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1981 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-di-finanziamento-collettivo-per-le-stazioni/accordo-art-21-registrazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it